

Commissione
dell'Impatto Ambientale
Il Segretario della Commissione
MARE
Verifica
VIA e VAS



La presente copia fotostatica composta
di N° 12 fogli è conforme al
suo originale.
Roma, li 12-06-2014

[Handwritten signatures]

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL' IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS**

Parere n. 1519 del 06 giugno 2014

Progetto:	ISTRUTTORIA VIA Permesso di Ricerca di idrocarburi nel Canale di Sicilia - d 28
Proponente:	ENI S.p.A.

[Handwritten notes and signatures on the right side of the table]

[Large handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

VISTA la nota della DVA acquisita dalla CTVA con prot .n.1728 del 20/5/2013 concernente il progetto di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare d 28 nel Canale di Sicilia, proponente ENI SpA;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248" ed in particolare l'art. 9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/112/2011 del 20/07/2011 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

CONSIDERATO che il Gruppo Istruttore della Commissione VIA ha ritenuto opportuno convocare riunioni tecniche in data 06/06/2013, 25/07/2013 (Convocazione MATTM prot. N. U.prot CTVA -2013-0002354 del 02/07/2013 e successiva nota prot. N. U.prot CTVA -2013-0002460 del 10/07/2013) e in data 21/11/2013, nelle quali sono stati richiesti al Proponente approfondimenti e/o chiarimenti sui seguenti argomenti:

- CARTA I.I.M., stralcio al 100.000;
- evidenziare le concessioni esistenti, le ex concessioni ed i prospect presenti in area vasta (100 miglia nautiche);
- evidenziare le coltivazioni esistenti, in corso, in area vasta;
- elenco precedenti sismiche effettuate nell' area;
- alternativa zero;
- cronoprogramma di esecuzione delle prospezioni programmate in Canale di Sicilia (dati MISE);
- indicazioni sulla quantità di idrocarburi totali estraibili in area, come risulta da precedenti rilievi 2D;
- indicazioni sulla metodica per la rielaborazione dei dati esistenti;
- schede identificazione area di pesca commerciale;
- elaborato cartografico dal quale si rilevi la presenza di aree sensibili, nurseries, ZTB, all'interno dei permessi e in area vasta 15 miglia;
- carte biocenotiche dei fondali interessati dalle prospezioni;
- schede della cetofauna nel Canale di Sicilia, aree di riproduzione, di sosta, schede dei passaggi e degli avvistamenti negli ultimi 5 anni.
- Impatti cumulativi tra i due permessi (d28 e d33 più altri ENI GR 13)e con gli altri permessi in area vasta (Trans Union, ecc) con particolare riguardo alle

- unità navali coinvolte nella esecuzione delle ricerche, alla durata delle ricerche e alle possibili mitigazioni;
- Evidenziare le tecniche alternative all'utilizzo di air gun in particolare con valutazioni tecniche, economiche ed ambientali;
 - calendario settimanale delle operazioni che verranno svolte e delle zone che saranno interessate dall'attività di indagine.
 - zone di nursery e le Zone di Tutela Biologica (ZTB)
 - Piano di Gestione GSA 16 (Stretto di Sicilia) piani di gestione locali della Pesca, programma di consultazione presso le unità gestionali locali della pesca al fine di assicurare la massima informazione;

CONSIDERATO che con nota acquisita alla CTVA con prot. n° 4204 in data 26/11/2013, il Proponente ha fatto pervenire i chiarimenti richiesti;

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

CONSIDERATO che per quanto attiene alla qualità dell'ambiente marino, la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (2008/56/CE) è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010 e costituisce il primo strumento normativo vincolante che considera l'ambiente marino un patrimonio prezioso da proteggere, salvaguardare e, ove possibile e necessario, da ripristinare al fine di proteggere la biodiversità e preservare la vitalità di mari e oceani.

CONSIDERATO che per quanto riguarda la produzioni di rifiuti in mare la Convenzione MARPOL 73/78 (MARitime POLLution) detta le linee guida sulla prevenzione dell'inquinamento provocato da navi ed i relativi annessi;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la prevenzione dell'impatto acustico su specie sensibili in mare, ACCOBAMS, uno strumento di cooperazione per la conservazione della biodiversità marina, ed in particolare dei cetacei, nel Mediterraneo e nel Mar Nero, ha redatto linee guida specifiche;

VALUTATO che tali linee guida dovranno essere applicate dal Proponente in sede di realizzazione del progetto;

CONSIDERATO che con decreto interministeriale del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8 marzo 2013 è stata approvata la strategia energetica nazionale che si incentra su quattro obiettivi principali:

1. Ridurre significativamente il gap di costo dell'energia per i consumatori e le imprese, allineando prezzi e costi dell'energia a quelli europei al 2020, e assicurando che la transizione energetica di più lungo periodo (2030-2050) non comprometta la competitività industriale italiana ed europea.
2. Raggiungere e superare gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione definiti dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020, ed assumere un ruolo guida nella definizione ed implementazione della Roadmap 2050.
3. Continuare a migliorare la sicurezza ed indipendenza di approvvigionamento dell'Italia.
4. Favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico.

CONSIDERATO che per raggiungere gli obiettivi descritti nel medio-lungo termine (2020), la Strategia Energetica Nazionale si articola in 7 priorità, ciascuna con specifiche misure a supporto avviate o in corso di definizione, di maggior peso e impatto, tra le quali per il progetto in questione è rilevante la priorità n°6:

"Produzione sostenibile di idrocarburi nazionali. L'Italia è altamente dipendente dall'importazione di combustibili fossili; allo stesso tempo, dispone di ingenti riserve di gas e petrolio. In questo contesto, è doveroso fare leva (anche) su queste risorse, dati i benefici in termini occupazionali e di crescita economica, in un settore in cui l'Italia vanta notevoli competenze riconosciute. D'altra parte, ci si rende conto del potenziale impatto ambientale ed è quindi fondamentale la massima attenzione per prevenirlo: è quindi

necessario avere regole ambientali e di sicurezza allineati ai più avanzati standard internazionali (peraltro il settore in Italia ha una storia di incidentalità tra le migliori al mondo). In tal senso, il Governo non intende perseguire lo sviluppo di progetti in aree sensibili in mare o in terraferma, ed in particolare quelli di shale gas (fracking “;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 e preso atto che l'art 27 comma 34 della 23 luglio 2009, n. 99 prevede che: "34. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono sostituiti dai seguenti:

- 77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca e' data comunicazione ai comuni interessati.
- 78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, e' concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
- 80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente.
- 81. Nel caso in cui l'attività di prospezione di cui al comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa e' sottoposta a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
- 82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- 82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica. 82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e' competente ad autorizzare.

- 82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente.
- 82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter, e' indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà.
- 82-sexies. Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia.»"

VISTO che in data in data 11 agosto 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 186, il D.Lgs n. 128/2010, dal titolo "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recanti norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18giugno 2009, n. 69". L'art. 2, comma 3 lettera h, di tale decreto introduce modifiche all'articolo 6 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare aggiunge il comma 17 che dispone: "Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilito già rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239";

Visto l'art. 35 "Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi" della Legge 7/8/2012 n. 134, conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 22/6/2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, in particolare per le modifiche apportate all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che viene sostituito dal seguente: «17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzate nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono

autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.».

VISTO il Decreto del MiSE 9 Agosto 2013 con il quale viene effettuata la "rimodulazione della zona "E" e ricognizione delle zone marine aperte alla presentazione di nuove istanze":

1. La linea di delimitazione della «zona E», in cui è possibile presentare nuove istanze, è rappresentata dai punti di coordinate geografiche dei vertici riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, unitamente alla planimetria di cui all'allegato B, ricavata dalla Carta nautica – "Dal Mar Balearico al Mar Tirreno" dell'Istituto Idrografico della Marina n. 432 alla scala 1:1.000.000.
2. A decorrere da tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea i soggetti interessati possono presentare istanze di permesso di prospezione o di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi ai sensi delle norme vigenti nelle aree di cui al comma 1. Il decreto è, altresì, pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse (B.U.I.G.) del Ministero dello sviluppo economico.
2. Sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico è pubblicata, e periodicamente aggiornata, la planimetria di cui all'Allegato C delle aree aperte alla presentazione di nuove istanze ai sensi dell'articolo 4 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che risulta attualmente, in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del presente decreto, pari a 139.656 kmq rispetto all'estensione precedente di 227.160 kmq (Allegato D).

CONSIDERATO che l'istanza di permesso di ricerca denominata d 28 G.R.-AG stata presentata il 17/3/2009 al Ministero dello Sviluppo economico e successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia (BUIG) Anno LIII, n. 12 e quindi, rientra nelle fattispecie elencate dall'articolo 35 della Legge n 134/2013;

CONSIDERATO che l'istanza di permesso di ricerca denominata d 28 G.R.-AG, a Sud del permesso d33, è ubicata oltre il limite delle 12 miglia generato dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette mentre risulta interferire con il limite delle 12 miglia generato dalla linea di costa per quanto riguarda l'area di operatività della sola nave;

CONSIDERATO che tale interferenza non pregiudica il procedimento in quanto esso è in corso dal 24/6/2009, e quindi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 29/6/2010, n° 128;

CONSIDERATO che l'area in cui verrà eseguita l'acquisizione sismica 3D è invece esterna al limite delle 12 miglia marine generato sia dalla presenza di aree marine e costiere protette sia dalla linea di costa;

CONSIDERATO che il Proponente ha effettuato un'analisi sui principali vincoli eventualmente insistenti sull'area di studio ed in particolare:

- Zone marine a parco (Legge 979/1982, art. 31);
- Zone costiere facenti parte di aree naturali protette o soggette a misura di salvaguardia ai sensi della Legge 394/1991;
- Zone archeologiche marine (ex Legge 1089/39);
- Zone marine di ripopolamento (Legge 41/82);
- Aree vincolate in base a specifiche Ordinanze emesse dalle Capitanerie di Porto competenti;
- Zone costiere interessate da Siti della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale);

CONSIDERATO che in relazione alla realizzazione del progetto sono pervenute le seguenti osservazioni e pareri;

N.	Mittente	Data Mittent	Protocollo acquisizione DVA	Data DV	Protocollo acquisizione CTVA	Data CTVA	Note
1	Legambiente Ragusa	06/07/2013	DVA-2013-16542	12/07/2013	CTVA-2013-2704	25/07/2013	
2	A SUD - Onlus - Sig.ra Giulia Branda e altri	06/07/2013	DVA-2013-16198	10/07/2013	CTVA-2013-2704	25/07/2013	
3	Associazione FOLGORE_ Sig. Nunzio Di Lauro	06/07/2013	DVA-2013-16181	10/07/2013	CTVA-2013-2704	25/07/2013	
4	Avv. Giuseppe Galluzzo e altri	06/07/2013	DVA-2013-16213	10/07/2013	CTVA-2013-2704	25/07/2013	
5	Sig.ra Loredana Nicolosi	06/07/2013	DVA-2013-16198	10/07/2013	CTVA-2013-2704	25/07/2013	
6	Sig. Fabio Mazzotta	06/07/2013	DVA-2013-16196	10/07/2013	CTVA-2013-2704	25/07/2013	
7	Sig.ra Alida Cipolla	06/07/2013	DVA-2013-16194	10/07/2013	CTVA-2013-2704	25/07/2013	
8	Sig. Calogero Marranca	06/07/2013	DVA-2013-16194	10/07/2013	CTVA-2013-2704	25/07/2013	
9	Sig. Daniele Marranca	06/07/2013	DVA-2013-16194	10/07/2013	CTVA-2013-2704	25/07/2013	
10	Sig.ra Elisa Marranca	06/07/2013	DVA-2013-16194	10/07/2013	CTVA-2013-2704	25/07/2013	
11	WWF	04/07/2013	DVA-2013-16273	10/07/2013	CTVA-2013-2548	16/07/2013	
12	Avv. ti Carmelo Giurdanella e Angela Bruno	05/07/2013	DVA-2013-16258	10/07/2013	CTVA-2013-2548	16/07/2013	
13	Comitato Stoppa la Piattaforma e altri	06/07/2013	DVA-2013-16203	10/07/2013	CTVA-2013-2548	16/07/2013	
14	Biviere di Gela - Riserva Naturale Orientata	06/07/2013	DVA-2013-16138	09/07/2013	CTVA-2013-2548	16/07/2013	
15	Dott. Biologo Campo Davide	06/07/2013	DVA-2013-16138	09/07/2013	CTVA-2013-2548	16/07/2013	
16	Provincia Regionale di Caltanissetta	02/07/2013	DVA-2013-16012	09/07/2013	CTVA-2013-2548	16/07/2013	
17	Provincia Regionale di Ragusa	04/07/2013	DVA-2013-15947	08/07/2013	CTVA-2013-2548	16/07/2013	
18	Sig. Salvatore Interrante	27/06/2013	DVA-2013-15283	28/06/2013	CTVA-2013-2548	16/07/2013	
19	Sig. Carmelo Giurdanella	18/07/2013	DVA-2013-17231	23/07/2013			
20	Comune di Vittoria	18/07/2013	DVA-2013-17580	26/07/2013	CTVA-2013-3022	29/08/2013	
21	Comune di Vittoria	22/07/2013	DVA-2013-17231	23/07/2013	CTVA-2013-3022	29/08/2013	
22	Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali del mare di Palermo				CTVA-2013-2601	19/07/2013	parere

VALUTATO che le osservazioni ed i pareri sfavorevoli sono stati debitamente considerati nel parere e nella redazione del quadro prescrittivo; più nel dettaglio i diversi argomenti sono controdedotti singolarmente come segue;

le zone marine attigue devono essere oggetto di una valutazione ambientale unitaria:

le aree di permesso di ricerca sono soggette a separata procedura di valutazione ambientale, ai sensi del quarto comma dell'art. 6 del DD 22/3/2011. Malgrado ciò le due istanze sono state valutate insieme e in maniera parallela dal Gruppo Istruttore, proprio nell'ottica di evitare la frammentazione di progetti contigui, il cosiddetto *salami slicing*, accertando gli impatti cumulativi eventualmente prodotti. A tal fine nella richiesta di integrazioni è stato richiesto al Proponente di fornire chiarimenti e documentazione sull'argomento degli "impatti cumulativi" che sono stati valutati nei due pareri e sono state date indicazioni nel quadro prescrittivo. A ciò si aggiunga che il presente Parere è stato redatto in stretta rispondenza agli studi commissionati da CTVA proprio in relazione agli impatti cumulativi. L'eventuale successiva fase relativa alla realizzazione di un pozzo esplorativo, è subordinata all'esito delle attività delle fasi precedenti. In caso di esito positivo delle attività di ricerca e rilievo sismico, Eni infatti dovrà richiedere una specifica autorizzazione all'Ufficio Territoriale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia competente e attiverà una nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Infatti la normativa vigente prevede una nuova

procedura di VIA per l'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo nel caso in cui la precedente fase di indagine sismica abbia dato esito positivo.

il progetto sconfinava al di fuori delle due aree per cui è stata richiesta istanza di ricerca:

tale circostanza è prevista dal Decreto Direttoriale 22 marzo 2011 (*Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011*) il quale al comma 1 dell'art. 15 (*Obblighi del permissionario*) prevede che "Al fine di ottenere la copertura sismica relativa alla superficie del permesso di ricerca, possono essere autorizzate operazioni relative a rilievi geofisici anche in aree ad esso adiacenti". I 1025 km² sono comprensivi dell'area di manovra (la così detta *area operativa*) della nave di acquisizione sismica la quale, ogni qual volta finisce un allineamento dei cavi e prima di iniziare le operazioni di acquisizione, deve fare le opportune manovre per posizionarsi nella giusta direzione e sono relativi all'intera area dei permessi d28 e d33;

Localizzazione dell'area di progetto - interferenza con le 12 miglia, siti rete natura 2000 e valutazione di incidenza:

come descritto nello SIA le aree dell'Istanza di Permesso di Ricerca d 28 e d33 G.R.-AG sono ubicate nell'offshore siciliano, al largo di Gela, ad una distanza minima di circa 23 km (12,4 miglia nautiche) a Sud/Ovest della costa di Gela (CL), a circa 20 km (10,8 miglia nautiche) a Sud della costa di Licata (AG) e a circa 23 km (12,4 miglia nautiche) ad Est della costa di Vittoria (RG)

I i siti ZPS e SIC presenti lungo la costa si trovano ad una distanza minima di 22,2 km (circa 12 miglia marine nel punto più prossimo) dal perimetro dell'area dell'Istanza di Permesso di Ricerca d33 G.R.-AG ed in particolare. In particolare:

- *ITA050012 Torre Manfreda Biviere e Piana di Gela* distante circa 22,2 km (circa 12 miglia marine nel punto più prossimo);
- *ITA040010 Litorale di Palma di Montechiaro* distante circa 29 km (circa 16 miglia marine nel punto più prossimo);
- *ITA050011 Torre Manfreda* distante circa 22,2 km (circa 12 miglia marine nel punto più prossimo);
- *ITA050001 Biviere e Macconi di Gela* distante circa 24,5 km (circa 13,2 miglia marine nel punto più prossimo);
- *ITA080004 Punta Braccetto Contrada Cammarana* distante circa 23,6 km (circa 12,7 miglia marine nel punto più prossimo);
- *ITA080001 Foce del Fiume Irmínio* distante circa 33,3 km (circa 18 miglia marine nel punto più prossimo);
- *ITA080010 Fondali Foce del Fiume Irmínio* distante circa 34,6 km (circa 18,7 miglia marine nel punto più prossimo).

Interferenza con gli habitat, praterie marine a Posidonia e Cymodocea:

le aree insistono su fondali aventi una profondità compresa tra --660 metri a - 880 metri s.l.m.. Pertanto, il progetto sarà realizzato a profondità notevolmente superiori rispetto a quelle tipiche di insediamento di tale habitat.

Le aree di interesse protezionistico sono a notevole distanza da quelle dei permessi di ricerca e dall'area di acquisizione sismica non si prevede alcuna interferenza da parte delle attività in progetto con tali habitat.

impatti derivanti dalla fase di trivellazione ed estrazione: rischi per la salute e l'ambiente, rischio di sversamento sostanze tossiche, rischio alluvioni ed erosione costiera, perdite economiche nel settore turistico, peschiero ed agroalimentare, pubblici investimenti, deturpazione del paesaggio, impatti su fauna marina, habitat marini e costieri, aree marine protette, gestione rifiuti da attività estrattive e composizione dei fanghi, aumento del rischio sismico, pericolo di onde anomale su piattaforme, modelli di trasporto di sversamenti in mare:

l'eventuale attività di perforazione di un pozzo esplorativo all'interno dell'area in oggetto è strettamente legata ai risultati ottenuti delle indagini geofisiche, e dovrà, in ogni caso, essere sottoposta ad una nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. In quella sede, verranno analizzati in dettaglio i rischi ambientali inerenti le attività di perforazione e le opportune mitigazioni da attuare;

disturbo per i Cetacei, spiaggiamenti, collisioni:

la modificazione del clima acustico, seppure temporanea, è stata attentamente considerata, con particolare attenzione ai mammiferi marini eventualmente presenti nelle vicinanze del rilievo geofisico, sia nello SIA che nella stesura del parere e del quadro prescrittivo, adottando le misure di mitigazione più cautelative (ACCOBAMS). Per quanto riguarda gli spiaggiamenti eventualmente causati da collisioni, fenomeno evidentemente raro in ore diurne e più probabile in ore notturne, in quanto la cetofauna è dotata di organi di rilevamento e di eco localizzazione, sebbene la ridotta velocità della nave trainante faccia quasi escludere la possibilità di collisione con i cetacei, questo aspetto è stato valutato e sono presenti nel quadro prescrittivo misure specifiche di mitigazione, quali la presenza di un osservatore a bordo (MMO) che controlli l'eventuale emersione di cetacei e che di conseguenza possa avvertire tempestivamente il comando della nave per le opportune manovre per evitare la collisione.

carenze sui seguenti argomenti : data e luogo del survey, caratteristiche dell'array di air-gun, numero e volume di ciascun airgun, numero e tipo di imbarcazioni utilizzate, durata del soft start, avvistamenti di mammiferi marini, procedure messe in atto in caso di avvistamenti o problemi incontrati durante il survey e/o in caso di avvistamento cetacei:

la titolarità del permesso di ricerca, viene assegnata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico completata la procedura di VIA. Pertanto non è possibile determinare a priori la data del rilievo geofisico. I parametri operativi di progetto per l'acquisizione sismica sono descritti nello SIA. Le misure di mitigazioni proposte a tutela dei mammiferi marini sono quelle del protocollo ACCOBAMS.

Per quanto riguarda le caratteristiche degli array di air gun, è prevista una specifica prescrizione per limitare l'intensità di indagine con air gun in base alla profondità da indagare: "il proponente deve eseguire l'indagine in base ai risultati della modellazione del segnale acustico (in relazione alle batimetrie da indagare) secondo la configurazione di array "meno impattante" ottimizzando l'intensità della sorgente in base alla profondità dell'area da indagare, utilizzando sempre la minima potenza della sorgente. I dati relativi alla fase di esecuzione dell'indagine dovranno essere inviati al MATTM per la verifica di ottemperanza.";

impatti cumulativi:

per entrambi i permessi d28 G.R.-AG e d33 G.R.-AG è prevista un'unica attività di acquisizione sismica 3D, pertanto, è stato valutato l'impatto cumulativo del progetto. Gli impatti cumulativi, tra i due progetti d 28 e d33 e tra questi ed altri progetti in aree adiacenti, sono stati oggetto di richiesta di integrazioni da parte della Commissione VIA e pertanto l'argomento è stato affrontato ed anche risolto con specifiche prescrizioni, anche in applicazione di studi e ricerche commissionate da questa CTVIA.

FRZ

fenomeni sismici e subsidenza:

per quanto riguarda il rischio sismico e fenomeni di subsidenza le attività di indagine con air gun non prevede alcuna interazione con il fondo marino. Il tipo di attività non è quindi in grado di determinare in alcun modo modifiche all'assetto geologico strutturale del sottosuolo, né alle caratteristiche chimico-fisiche dei sedimenti marini. Inoltre, in questa fase non sono previste attività di estrazione di nessun tipo di materiale, sia esso liquido, solido o gassoso.

benefici economici irrilevanti:

l'attività di indagine ha carattere temporaneo ed ha lo scopo di acquisire dati sulle caratteristiche del sottosuolo marino, pertanto le osservazioni sull'argomento sono da demandare ad una eventuale fase di coltivazione, che non viene autorizzata con il procedimento di VIA in oggetto. Qualora si dovesse proseguire con le attività di coltivazione e quindi estrazione di idrocarburi, fase che è demandata ad altra procedura di VIA, la questione delle *royalties* (percentuale sulla produzione di olio e gas che il titolare della concessione corrisponde al proprietario delle risorse del sottosuolo) sarà - ove rilevante - debitamente valutata, tenendo anche conto degli indirizzi contenuti nella Strategia Energetica Nazionale.

zone di alimentazione dei pesci nello stretto di Sicilia e periodo in cui si intende eseguire le operazioni

Le aree individuate di nurseries nello SIA, non si sovrappongono e si trovano ad una certa distanza dall'area del permesso di ricerca d28 G.R.-AG e dalle aree di prospezione sismica. Le Zone di Tutela Biologica si trovano ad oltre 100 km dall'area dell'istanza di permesso di ricerca d28 G.R.-AG e dalle aree di prospezione sismica. Le attività di acquisizione sismica saranno realizzate nel periodo compreso tra l'autunno e l'inverno, considerato essere quello meno sensibile dal punto di vista dei cicli biologici delle specie.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

CONSIDERATO che l'area interessata dall'istanza ricade in una parte dell'area offshore siciliana che si ritiene possa essere caratterizzata da un significativo potenziale minerario, rappresentato come tema principale dagli idrocarburi gassosi e come tema secondario da accumuli di idrocarburi;

CONSIDERATO che il rilievo sismico in progetto ha lo scopo di completare la copertura sismica già esistente nell'area ed è finalizzato a comprendere l'estensione e la geometria delle strutture geologiche presenti in zona con il fine di individuare nuove riserve di giacimenti offshore;

CONSIDERATO che le istanze di permesso d 28 e d 33, ove per questa ultima è stata presentata una istanza separata, sono trattate congiuntamente ai fini della valutazione ambientale in quanto le aree sono adiacenti;

CONSIDERATO che attualmente le aree delle due istanze sono coperte da circa 24 linee sismiche 2 D, che non sono sufficienti per programmare una attività esplorativa a causa della scarsa qualità e per il numero esiguo di linee e si rende necessario acquisire un profilo 3 D che copre interamente l'area al fine di restituire un'immagine completa in tre dimensioni del blocco, con le volumetrie e produttività del giacimento;

CONSIDERATO che con un rilievo 3D è possibile identificare al meglio tali giacimenti sfruttando le peculiarità delle nuove tecnologie di elaborazione come l'*AVO (Amplitude Vs Offset)* fornito da GEOS (Geophysical Study Dept. in HQ e&p Milano) e l'inversione sismica che, attraverso la risposta alla comparazione tra gli *offset* lunghi e corti, permette di discriminare un giacimento a gas da una struttura ad acqua con buona approssimazione, minimizzando così il rischio esplorativo e l'impatto ambientale;

CONSIDERATO che come richiesto in sede di incontri tecnici, il Proponente ha fatto pervenire le proprie risultanze sui potenziali previsti di estrazione da d28 e da d33, previsti ad oggi di 3.35 Gm3 di riserve di gas (20 Mboe), con una probabilità di successo pari al 54%, esclusivamente sul prospect A (quello di cui già si conosce la potenziale produttività);

CONSIDERATO che il permesso di ricerca d 28 è situato nella zona "G" ad una distanza minima di :
circa 33 km (17.8 miglia nautiche) a sud della costa di Licata (AG);

circa 31 km (16.7 miglia nautiche) a sud-ovest della costa di Gela;

circa 28 km (15 miglia nautiche) ad est della costa di Ragusa;

CONSIDERATO che l'area in istanza ha un'estensione di 456.8 Km²;

CONSIDERATO che la profondità delle acque va da -660 metri a - 880 metri;

CONSIDERATO che la sorgente d'energia oggi più utilizzata per la realizzazione di rilievi sismici in mare è l'*airgun*;

CONSIDERATO che tra le richieste di integrazioni che il Gruppo Istruttore ha inoltrato al Proponente vi era anche l'argomento dei parametri di progetto relativi all'energizzazione con *air gun*, che il Proponente ha fatto pervenire, come richiesto;

CONSIDERATO che tali parametri si riferiscono alla potenza di sparo, ossia il numero di *airgun* utilizzati, il volume di ciascun *airgun*, la pressione di utilizzo e alla configurazione con cui gli *airgun* sono disposti in array;

CONSIDERATO che la geometria di acquisizione ed i parametri operativi della fase di energizzazione sono stati determinati utilizzando il software *Nucleus* che permette di modellizzare la fase di responso dello scoppio in termini di spettro emesso e direttività dell'onda immessa e consente di stabilire, in funzione delle condizioni al contorno, la geometria di sparo più adatta per la registrazione ottimale dei dati sismici;

VALUTATO che i parametri progettuali previsti per il progetto in esame sono conformi all'esecuzione delle indagini previste, il Proponente dovrà eseguire l'indagine in base ai risultati della modellazione del segnale acustico secondo la configurazione di *array* "meno impattante", ottimizzando l'intensità della sorgente in base alla profondità dell'area da indagare, utilizzando sempre la minima potenza della sorgente. I dati relativi alla fase di esecuzione dell'indagine dovranno essere inviati al MATTM per la verifica di ottemperanza;

CONSIDERATO che la nave che effettuerà i rilievi sismici sarà supportata da due navi di supporto che avranno il compito di controllare le attrezzature trainate, verificare le condizioni ambientali, risolvere qualsiasi problema logistico e far fronte alle richieste da parte della nave che effettua il sondaggio e due navi guardia per la segnalazione agli altri natanti;

VALUTATA la congruità del valore dell'opera dichiarata dal Proponente ai fini della determinazione dei conseguenti oneri istruttori e i cui esiti sono comunicati alla Direzione Generale con separata nota;

CONSIDERATO che il Proponente dichiara che solo qualora gli studi svolti nella fase operativa di ricerca confermassero l'esistenza di accumuli di idrocarburi economicamente sfruttabili si valuterà se procederà alla perforazione di un pozzo esplorativo che dovrà, in ogni caso, essere sottoposta ad una nuova procedura di VIA.

CONSIDERATO che il progetto prevede lo svolgimento del seguente programma lavori:

- ✓ prima fase: rielaborazione di 100 km (di dati sismici esistenti per la ricostruzione strutturale dell'area e per l'individuazione di strutture di interesse minerario;
- ✓ seconda fase: campagna sismica di acquisizione 2 D per un totale di 500 km volta alla definizione delle migliori strutture di interesse minerario individuate nella prima fase di studio;

VALUTATO che in relazione alla durata delle attività, che il Proponente ha previsto in 30 giorni per ciascun permesso, al fine di minimizzare eventuali impatti, in particolare sulla componente clima acustico, si ritiene che la durata di tali indagini può essere ulteriormente ridotta e a tal fine il quadro prescrittivo obbliga il Proponente ad effettuare le indagini di progetto in maniera consecutiva nelle aree dei permessi d28 e d33, ottimizzando e limitando a 40 giorni la durata complessiva del progetto, riducendo così di 3 settimane la

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

durata proposta dal Proponente e diminuendo in maniera consistente le eventuali pressioni sull'ambiente marino;

VALUTATO quindi che il progetto in esame è riferibile alle sole indagini sismiche e non valuta né autorizza in nessun modo le attività di perforazione di un eventuale pozzo esplorativo, fase che è demandata, come da norma, ad una successiva procedura di VIA;

CONSIDERATO che in sede di richiesta di integrazioni era stato richiesto al Proponente di evidenziare le tecniche alternative all'utilizzo di air gun e ENI SpA ha presentato la relativa documentazione nella quale vengono elencate le seguenti tecniche:

- Ad acqua: WATER-GUN (frequenza utilizzata 20-1500 Hz), costituito da un cannone ad aria compressa che espelle ad alta velocità un getto d'acqua che per inerzia crea una cavità che implode e genera un segnale acustico (non è adatto per investigare target profondi);
- Ad aria compressa: AIR-GUN (frequenza utilizzata 100-1500 Hz), costituita da due camere cilindriche chiuse da due pistoni (pistone di innesco e di scoppio) rigidamente connessi ad un cilindro provvisto di orifizio assiale che libera in mare, istantaneamente, aria ad una pressione, compresa tra 150 e 400 atmosfere (ad oggi il sistema maggiormente utilizzato);
- A dischi vibranti: MARINE VIBROSEIS (frequenza utilizzata 10-250 Hz), in cui alcuni dischi metallici vibranti immettono energia secondo una forma d'onda prefissata, senza dar luogo all'effetto bolla (sistema complesso non ancora pienamente sviluppato e utilizzabile in condizioni di basse profondità);
- Elettriche: SPARKER (frequenza utilizzata 50-4000 Hz), BOOMER (frequenza utilizzata 300-3000 Hz) dove un piatto metallico con avvolgimento in rame viene fatto allontanare da una piastra a seguito di un impulso elettrico; l'acqua che irrompe genera un segnale acustico ad alta frequenza con scarsa penetrazione (adatto per rilievi ad alte definizioni ma con scarsa penetrazione nei sedimenti marini);

VALUTATO che in seguito integrazioni fornite dal Proponente sull'argomento "alternativa di esecuzione delle ricerche sismiche con air gun," si rileva che, allo stato attuale, a parità di costi e risultati attendibili la tecnica adottata è quella convenzionalmente più utilizzata a livello internazionale e ad oggi consente una maggior definizione dei dati con un rapporto costi benefici migliore rispetto ad altre tecnologie;

CONSIDERATO che in relazione alla alternativa zero, l'argomento è stato affrontato dal Proponente ed è stata considerata non applicabile in quanto porterebbe a non sfruttare una risorsa potenziale, peraltro anche in controtendenza con quanto affermato dal decreto interministeriale del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8 marzo 2013 con il quale è stata approvata la strategia energetica nazionale;

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato una altra istanza di VIA per l'adiacente permesso d 33, a Nord del d 28;

VALUTATO che la presentazione congiunta di due istanze diverse ha consentito di valutare che fosse più opportuna, ai fini della tutela dell'ambiente, la realizzazione di un unico intervento di acquisizione sismica per le due aree, quindi, al fine di minimizzare gli impatti cumulativi, è stata ritenuta più cautelativa l'esecuzione di un unico rilevamento sismico per tutti e due i permessi di ricerca impiegando un'unica nave e un'unica sorgente acustica;

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Geomorfologia dei fondali

CONSIDERATO che da un punto di vista dell'inquadramento geomorfologico e batimetrico, dalla mappa batimetrica fornita dal Proponente si evidenziano le caratteristiche dell'area circostante al blocco in permesso

di istanza di ricerca che ricade su fondali che non presentano repentine rotture di pendenza, e la profondità delle acque va mediamente dai 660 - -880 m;

VALUTATO che le attività di indagine sismica non determinano interazioni con l'assetto geologico strutturale del sottosuolo e con le caratteristiche chimico-fisiche dei sedimenti marini, ma consentono di investigare e ricostruire in maniera non invasiva le geometrie dei corpi rocciosi mediante la risposta fisica delle rocce attraversate dalle onde elastiche. La strumentazione utilizzata è posta a pochi metri al di sotto della superficie del mare, pertanto non sono riscontrabili interferenze con le caratteristiche dei fondali e quindi si rileva l'assenza di interazioni in grado di modificare lo stato attuale delle componenti rispetto alle condizioni che precedono l'attuazione delle indagini geofisiche in progetto

Atmosfera

CONSIDERATO che le emissioni in atmosfera connesse all'operatività della nave di progetto sono generate da produzione di energia elettrica, propulsori, refrigerazione e condizionamento, compressori per i vari servizi di bordo e che la gestione di tali impianti e dei relativi gas di scarico è effettuata in conformità alle normative vigenti in materia, ed in conformità con l'Annesso VI della MARPOL;

VALUTATO che per quanto riguarda la componente atmosfera, le emissioni sono quelle relative ai mezzi navale descritti nel quadro progettuale e benché gli impatti in atmosfera si ritengano trascurabili, data la considerevole istanza dalla costa (minima circa 30 km) da centri abitati e da recettori in genere, il quadro prescrittivo impegna il Proponente ad adottare mitigazioni specifiche, in relazione al tenore di zolfo presente nel combustibile;

VALUTATO che per quanto riguarda la componente atmosfera la quantità di inquinanti emessi in atmosfera in relazione al numero di giornate necessarie per lo svolgimento delle acquisizioni, in un'area priva di recettori sensibili a oltre 15 miglia nautiche Km dalla costa, gli impatti dovuti alle emissioni in atmosfera sono trascurabili.

Clima acustico

CONSIDERATO che le sorgenti acustiche principali a bordo della nave sono il rumore dei motori durante le indagini, per quanto riguarda l'ambiente terrestre, e l'utilizzo di air gun per quanto riguarda l'ambiente marino;

CONSIDERATO che il rumore prodotto dagli *air gun* è una delle fonti principali di rumore antropico marino che può provocare danni relativi alla modificazione del comportamento, in special modo nei cetacei che sono dotati di organi deputati alla eco localizzazione acustica particolarmente sensibili. Danni di maggiore entità sugli stessi cetacei possono essere provocati qualora l'effetto di disturbo non modifichi i comportamenti ed in particolare l'allontanamento, cioè quando l'animale resti nell'area dove sono effettuate le indagini.

CONSIDERATO che i mammiferi marini ed in particolare i cetacei, a seconda delle loro capacità percettive, vengono suddivisi in cetacei che percepiscono le basse, medie e alte frequenze.

CONSIDERATO che il Proponente ha esaminato l'argomento in seguito alla richiesta di integrazioni e ha allegato una tabella nella quale vengono illustrate le diverse categorie di mammiferi marini in relazione ai tipi di frequenze udibili e con indicazione delle differenti specie;

CONSIDERATO che i cetacei che utilizzano per le loro comunicazioni suoni a bassa frequenza percepiscono maggiormente la propagazione dei suoni prodotti dagli *airgun* e potrebbero quindi essere la categoria più esposta a rischi;

CONSIDERATO che sulla componente rumore il proponente deve eseguire l'indagine in base ai risultati della modellazione del segnale acustico (in relazione alle batimetrie da indagare) secondo la configurazione di array "meno impattante" ottimizzando l'intensità della sorgente in base alla profondità dell'area da

[Handwritten signatures and initials]

indagare, utilizzando sempre la minima potenza della sorgente. I dati relativi alla fase di esecuzione dell'indagine dovranno essere inviati al MATTM per la verifica di ottemperanza;

CONSIDERATO che il quadro prescrittivo impegna il Proponente a modellare la sorgente acustica in relazione alle batimetrie e ad utilizzare sempre la minima potenza della sorgente, utile al conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che il Proponente, come richiesto anche dal quadro prescrittivo, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottemperare alla prescrizione relativa alla modellazione di configurazione al fine di valutare la propagazione delle onde acustiche specifica per i parametri operativi previsti.

CONSIDERATO che per ridurre gli eventuali impatti che le emissioni sonore prodotte dagli *airgun* usati per le prospezioni geosismiche possono provocare sulla fauna marina verranno adottate particolari tecniche, procedure e tecnologie di mitigazione;

CONSIDERATO che ACCOBAMS, uno strumento di cooperazione per la conservazione della biodiversità marina, ed in particolare dei cetacei, nel Mediterraneo e nel Mar Nero, ha redatto misure di mitigazione specifiche per le indagini sismiche in mare in oggetto, che sono integralmente applicate nel quadro prescrittivo;

VALUTATO che le misure di mitigazione presenti nella raccomandazioni e linee guida ACCOBAMS dovranno essere adottate ed implementate durante l'esecuzione delle indagini, come da quadro prescrittivo vincolante;

CONSIDERATO che effetti potenzialmente dannosi sono a carico anche di uova stadi larvali e giovanili di specie ittiche, particolarmente numerosi e concentrati nelle aree di *nurseries*, aree soggette ad un certo grado di protezione e di contingentamento delle attività di pesca marittima, che non sono presenti nell'area vasta del progetto;

CONSIDERATO che il Proponente sarà tenuto a rispettare le misure di mitigazione presenti nel quadro prescrittivo ACCOBAMS;

VALUTATO che l'area in considerazione si ritiene a sensibilità medio alta in quanto siamo in presenza di alti fondali, habitat preferito dai Mysticeti e dagli Odontoceti, specie maggiormente sensibili che potrebbero essere disorientati dalla propagazione delle onde acustiche dell'*air gun*;

VALUTATO che nel quadro prescrittivo sono state prese le più opportune e aggiornate precauzioni anche nel caso specifico di cetacei che potrebbero non rispondere alle tecniche di mitigazione del *soft start ACCOBAMS* (Capodogli), quali il monitoraggio passivo in mare e le tecniche di avvistamento in emersione;

VALUTATO che con le misure di mitigazione proposte integrate con il quadro prescrittivo, vincolante per il Proponente, si ritiene che gli impatti sui grandi cetacei, le più esposte a potenziali impatti, siano trascurabili, in quanto in particolare grazie alle tecniche ACCOBAMS (*soft start* ripetuto, monitoraggio passivo, avvistamento, ecc.) sarà possibile che gli animali presenti nell'area vasta si allontanino dall'area di progetto e pertanto si ritiene che con quanto prescritto saranno messi in campo tutti gli strumenti e le migliori tecniche necessarie a conseguire l'effetto di allontanamento degli animali;

VALUTATO che data la distanza minima dalla costa di 15 miglia nautiche, la durata contenuta del progetto e le emissioni che sono localizzate in mare aperto, non si prevedono impatti sulla componente rumore su aree terrestri;

VALUTATO che in base al principio di precauzione, sono state considerate tutte le attività utili per mitigare l'impatto sui cetacei anche in mancanza di una normativa specifica che regolamenti le varie forme di emissioni acustiche in mare, dato il loro effetto di disturbo in particolare sull'apparato biosonar;

PESCA marittima

CONSIDERATO che in sede di incontri tecnici era stato richiesto al Proponente di approfondire gli impatti con il settore della Pesca, sulla presenza di aree sensibili di nursery, ZTB, zone di ripopolamento all'interno dell'area vasta e la compatibilità dell'intervento con il piano di gestione della Pesca GSA N° 16 (in quanto per quanto riguarda le attività di Pesca marittima ed il traffico marittimo il Canale di Sicilia corrisponde alla Sub Area geografica (GSA) n. 16);

CONSIDERATO che l'obiettivo del piano di gestione è il recupero degli stock entro limiti biologici di sicurezza e quindi la necessità di rendere maggiormente compatibili le modalità e l'intensità del prelievo della pesca con le potenzialità di rinnovabilità biologica delle specie e delle comunità che la sostengono.

CONSIDERATO che il piano mira a conseguire un miglioramento della biomassa dei riproduttori (SSB) tramite la riduzione del tasso di sfruttamento (pesato per un pool di specie: nasello, triglia di fango, gambero rosa, scampo, gambero viola) dal livello attuale pari a 0,68, ad un livello di 0,35 (*target reference point*);

CONSIDERATO che sono stati analizzati i possibili effetti che potrebbero generarsi tra l'attività di prospezione geofisica e la pesca, anche attraverso l'analisi dei piani di gestione locale attinenti le varie unità gestionali individuate nei compartimenti marittimi prossimi e/o in relazione all'area del permesso di ricerca in argomento.

VALUTATO che le interferenze che possono avvenire durante le operazioni di rilievo geofisico sono maggiormente a carico di organismi più sensibili alle onde d'urto quali le uova, gli stadi larvali, gli stadi planctonici di specie commerciali e gli stadi giovanili di pesci crostacei e molluschi;

VALUTATO che le attività di pesca potrebbero risentire per l'eventuale allontanamento temporaneo dall'area di indagine di forme adulte di specie commerciali;

VALUTATO che tale fenomeno si ritiene temporaneo e non si ritiene che possa avere influenza sulla eventuale diminuzione del pescato;

VALUTATO che è possibile adottare alcune misure mitigazione delle potenziali interferenze con le attività di pesca durante il periodo di svolgimento delle indagini, ed in particolare:

- effettuare una migliore programmazione dello svolgimento delle attività di progetto attraverso accordi preventivi con i pescatori e le unità gestionali territoriali;
- effettuare una informativa locale che circa l'attività che verrà svolta, con la redazione di un cronoprogramma delle operazioni e la comunicazione delle rotte interessate.
- prevedere di suddividere l'area d'indagine secondo una griglia composta da maglie, in cui la prospezione viene effettuata in maniera sistematica occupando una zona alla volta, coincidente ad una maglia della griglia.
- fornire un calendario settimanale delle operazioni che verranno svolte e delle zone interessate dall'attività proposta alle Capitanerie di Porto aventi giurisdizione sulla zona oggetto di indagine.
- svolgere le attività nel periodo autunnale/invernale, così da evitare eventuali interferenze con le attività di riproduzione delle specie ittiche di maggior interesse commerciale, i cui periodi riproduttivi si concentrano in primavera/estate;

VALUTATO che le misure di mitigazione nei confronti della componente, sopra descritte e meglio evidenziate nel quadro prescrittivo, permettono di ridurre l'occupazione dello specchio d'acqua e di programmare le aree interessate dall'attività dando modo ai pescatori di sapere con anticipo quali saranno le rotte seguite quotidianamente dalla nave sismica e consentono di rendere trascurabili i potenziali impatti sulle attività di pesca;

VALUTATO che l'interferenza legata all'occupazione fisica dello specchio d'acqua sarà di carattere temporaneo, dovuto al fatto che si conosceranno a priori le rotte interessate dalla nave dando modo ai

pescatori di poter scegliere quotidianamente aree alternative a quelle interessate dalla rotta della nave di prospezione, che verrà effettuata una informazione presso le marinerie;

Ambiente marino - Specie sensibili

CONSIDERATO che le operazioni di prospezione sismica non determinano interazioni dirette e indirette con le caratteristiche chimico-fisiche della massa d'acqua e non è prevista la movimentazione di sedimenti.

CONSIDERATO che l'area oggetto dell'indagine ha una profondità variabile tra -660 e i -880 metri, non sono presenti aree a coralligeno, habitat prioritari e specie floristiche di interesse conservazionistico;

VALUTATO che per quanto riguarda i cetacei valgono le considerazioni e valutazioni precedentemente espresse sulla componente rumore in quanto non sono previsti altri impatti;

VALUTATO che per quanto riguarda la flora marina ed in particolare quella protetta, l'area in cui verranno effettuate le attività di rilievo sismico presenta una profondità delle acque molto elevata, pertanto si può escludere qualsiasi tipo di interferenza tra l'attività preposta e le praterie di *Posidonia Oceanica*, le cui praterie si trovano tra la superficie ed i 40 metri di profondità

Nursery e ZTB

CONSIDERATO che il Proponente in seguito alla richiesta di approfondimenti ha trasmesso documentazione pertinente nella quale ha analizzato le cosiddette aree di *Nursery* e *Spill-out* (serbatoi di risorse giovanili e di riproduttori) presenti nella GSA 16, la Sub Area geografica individuata dalla Commissione Generale per La Pesca nel Mediterraneo (e comprendente l'area oggetto di istanza) dalla quale si rileva che nell'area vasta considerata non sono presenti ZTB, in quanto le due aree di nursery, classificate anche come ZTB più vicine si trovano ad oltre 100 km dall'area dell'istanza d 28

CONSIDERATO che comunque al fine della minima interferenza con le specie oggetto di pesca, il Proponente si impegna ad effettuare il rilievo geofisico nel periodo compreso tra l'autunno e l'inverno, considerato il meno sensibile dal punto di vista dei cicli biologici delle specie ittiche di interesse commerciale;

Aree natura 2000

CONSIDERATO che l'attività proposta, non interesserà le aree protette da vincoli ambientali, siano esse aree di ripopolamento, aree marine protette, aree archeologiche marine, aree di nidificazione delle tartarughe o siti Rete Natura 2000 e infatti, tutte le operazioni della campagna di acquisizione sismica verranno effettuate a notevole distanza dalla costa e da tali aree, sia costiere che marine (minimo 28 km dalla costa),

VALUTATO che all'interno del perimetro dell'area oggetto di studio non sono presenti aree marine o costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale

CONSIDERATO che il Proponente ha esaminato il regime vincolistico in area vasta che presenta le seguenti aree protette:

TIPO DI VINCOLO	DENOMINAZIONE	DISTANZA (in Miglia Nautiche)
Litorale di Palma di Montechiaro	SIC- ITA 040010	oltre 30 km
Torre Manfreda	SIC ITA 050011	“”
Biviere e Macconi di Gela	SIC ITA 050011	“”
Punta Braccetto, C.da Cammarana	SIC ITA 080004	“”
Foce del Fiume Irmínio	SIC ITA 080001	“”
Fondali Foce del Fiume Irmínio	SIC ITA 080010	oltre 20 km

VALUTATO che per quanto riguarda eventuali impatti su habitat terrestri, le azioni in progetto si svolgeranno in mare, a notevole distanza dalla costa e dagli habitat analizzati, che rappresentano ambienti boschivi di entroterra e pertanto gli impatti derivanti dalle azioni previste sono nulli;

rifiuti

CONSIDERATO che per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività in oggetto, il Proponente si impegna a fare riferimento a quanto disposto dalla Convenzione MARPOL 73/78 (MARitime POLLution) che detta le linee guida sulla prevenzione dell'inquinamento provocato da navi ed i relativi annessi.

Impatti cumulativi

CONSIDERATO che i permessi di ricerca di idrocarburi, denominata "d 33 e d 28 sono caratterizzati da:

- analogia di contesto geologico-minerario delle due aree e di situazione operativa;
- possibilità di ottimizzazione dei parametri tecnici con l'esecuzione di un unico rilievo;
- minor impatto ambientale complessivo con la progettazione e realizzazione di un unico rilievo per le due aree.

CONSIDERATO che nel Canale di Sicilia, la Società ENI SpA ha presentato anche un'altra istanza di permesso di ricerca di idrocarburi, denominata "d 33 G.R. AG" che confina con il lato Nord dell'area d 28;

CONSIDERATO che con era stato richiesto al Proponente di approfondire l'argomento relativo agli impatti cumulativi, con particolare riguardo alle unità navali coinvolte nella esecuzione delle ricerche, alla durata delle ricerche e alle possibili ulteriori mitigazioni,

CONSIDERATO che per minimizzare qualsiasi interferenza o impatto cumulativo dovuto alla simultaneità delle operazioni all'interno dei due blocchi adiacenti, è prevista l'esecuzione del rilevamento impiegando un'unica nave di acquisizione e quindi un'unica sorgente acustica, eliminando in tal modo ogni possibilità di sovrapposizione di effetti legati alla generazione di più segnali acustici contemporaneamente presenti in una medesima area;

VALUTATO che le attività descritte permettono di ottimizzare le operazioni e la tempistica legati alle due attività di rilievo geofisico, riducendo ulteriormente l'impatto generato dalle emissioni acustiche del rilievo;

VALUTATO che per quanto riguarda la sovrapposizione di sorgenti acustiche nell'ambito dei permessi ENI si ritiene nulla la sovrapposizione di effetti dovuti alla generazione contemporanea di più segnali acustici nelle due aree contigue d 28 e d 33;

CONSIDERATO che per quanto riguarda gli effetti di cumulo con altre indagini sismiche eventualmente condotte in aree adiacenti ai due permessi di ricerca il Proponente ha fatto pervenire le informazioni richieste in relazione anche ad altri permessi di ricerca e titoli minerari vigenti nell'area vasta, in corso di esecuzione o programmati, evidenziando lo stato del procedimento autorizzativo;

d 33	ENI SpAa	Istanza di permesso di ricerca in mare	-	In corso di valutazione ambientale
G.R. 13 AG	ENI -Edison	Istanza di permesso di ricerca in mare	-	-
G.R. 14 AG	ENI-Edison	Istanza di permesso di	-	-

Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'R', 'L', 'a', 'vs', 'e', and other illegible marks.

		ricerca in mare	
C.C. 1 AG	ENI SpA	Coltivazione olio	In produzione
C.C. 3 AG	ENI SpA	Coltivazione olio	In produzione
d 30 G.R. -	NorthernPetroleum	Istanza di permesso di ricerca in mare	
d 34 C.R.	"	"	
d 358 C.R.	Northern P.-Petroceltic	Istanza di permesso in mare	
d 361 C.R.	Transunion Petroleum	Istanza di permesso in mare	

CONSIDERATO che nel caso in cui uno o più titoli minerari venissero rilasciati con una tempistica tale che renda possibile effettuare i lavori nello stesso periodo in cui si svolgerà l'attività di prospezione geofisica proposta, il Proponente dichiara di impegnarsi a prendere contatti con il possibile altro operatore per redigere un cronoprogramma delle operazioni che ne escluda la simultaneità.

CONSIDERATO che è comunque inopportuno, oltre che da un punto di vista ambientale anche da un punto di vista tecnico eseguire contemporaneamente più di una indagine sismica in aree adiacenti, in quanto le diverse energizzazioni creerebbero problemi alla propagazione del segnale acustico, generando delle interferenze tra i segnali (effetti di risonanza, amplificazione del rumore, etc.) e rendendo di fatto il rilievo poco attendibile;

VALUTATO che sarà cura del proponente, effettuare la verifica dei titoli minerari nell'intorno al fine di redigere un cronoprogramma delle attività che ne escluda la simultaneità e in conseguenza è possibile anche escludere l'effettuazione simultanea di indagini sismiche;

CONSIDERATO che il Proponente dichiara anche che l'attività di rilievo geofisico proposta non verrà effettuata in concomitanza con altre attività dello stesso tipo, evitando la contemporanea presenza di indagini geofisiche in aree limitrofe.

VALUTATO che il Proponente, una volta ottenuta la titolarità dei due permessi di ricerca dovrà condurre sull'area dei permessi d 28 e d 33 una unica campagna di prospezione geofisica con la conseguenza che il progetto di acquisizione sismica 3D è unico per le due istanze;

VALUTATO che nel caso in cui le attività sui due permessi fossero state programmate separatamente, la durata delle operazioni sarebbe stata di circa 32 giorni sul permesso di ricerca d28 G.R-AG e di circa 28 giorni sul permesso di ricerca d33 G.R-AG, per una durata complessiva di 60 giorni (contro i 40 giorni del progetto unitario prescritto), con la conseguenza che le interferenze con l'ambiente e con le attività locali (pesca e navigazione) vengono ridotte di circa 20 giorni e verranno evitati impatti cumulativi;

Piano di emergenza

CONSIDERATO che per far fronte ad eventuali emergenze ENI SpA ha redatto il Piano di emergenza Generale HSE ed il Piano di Emergenza Ambientale offshore, che sono però piani di maggiore interesse nella fase di coltivazione;

Paesaggio

CONSIDERATO che il regime vincolistico in area vasta presenta le seguenti aree soggette a vincolo paesaggistico:

CONSIDERATO che il Proponente ha esaminato il potenziale impatto sulla componente visiva umana relativo alla presenza dei natanti necessari alle operazioni di prospezione e le possibili interferenze prodotte sui settori costieri, scelti come ricettori sensibili in quanto è aree più prossime al sito di cantiere;

VALUTATO che dai risultati dello studio si rileva che la nave non è visibile ad occhio nudo dalla costa da un visitatore posto sulla linea di costa;

VISTO che alla data odierna non risulta pervenuto il parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

ESPRIME

parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto della Società ENI SpA denominato "Permesso di Ricerca di idrocarburi d 28 G.R. - AG", da svolgersi nel Canale di Sicilia a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Al fine di limitare il periodo di indagini nelle aree contigue d 28 e d33, una volta ottenuta la titolarità dei permessi, le due indagini sismiche all'interno delle predette aree, dovranno essere svolte in una unica campagna di prospezione geofisica, limitando e ottimizzando il periodo di esecuzione a complessivamente 40 gg dall'inizio dei lavori;
2. Le attività di acquisizione sismica dovranno essere realizzate nel periodo compreso tra l'autunno e l'inverno, considerato essere quello meno sensibile dal punto di vista dei cicli biologici delle specie presenti in area vasta;
3. prima dell'avvio del Programma di Ricerca il proponente deve effettuare la verifica dei titoli minerari nell'intorno (con dati MSE) al fine di redigere un cronoprogramma delle attività che escluda l'effettuazione simultanea di indagini sismiche;
4. in relazione alle modalità operative di progettazione della campagna di acquisizione geofisica il Proponente, prima dell'avvio del Programma di Ricerca, deve suddividere l'area d'indagine secondo una griglia composta da maglie ed informare le diverse unità gestionali locali sulle aree che si renderanno via via disponibili per le attività di pesca e fornire alle Capitanerie di Porto aventi competenza sulla zona oggetto di indagine un calendario settimanale delle operazioni che verranno svolte e delle zone che saranno interessate dall'attività di indagine;
5. il proponente deve eseguire l'indagine in base ai risultati della modellazione del segnale acustico (in relazione alle batimetrie da indagare) secondo la configurazione di *array* "meno impattante" ottimizzando l'intensità della sorgente in base alla profondità dell'area da indagare, utilizzando sempre la minima potenza della sorgente. I dati relativi alla fase di esecuzione dell'indagine dovranno essere inviati al MATTM per la verifica di ottemperanza. *Reee*
6. prima dell'avvio del Programma di Ricerca il proponente deve comunicare preventivamente a province e comuni le date di inizio e la durata delle indagini nel tratto di mare prospiciente i rispettivi territori; *HT*
7. Per l'esecuzione della prospezione dovranno essere integralmente rispettate tutte le misure di prevenzione e mitigazione previste nello Studio Ambientale, osservando le linee Guida ACCOBAMS per la gestione dell'impatto di rumore antropogenico sui cetacei, Guidelines to address the impact of anthropogenic noise on cetaceans in the Accobams area, sezione *Guidelines for seismic surveys and airgun uses*. Il Proponente dovrà servirsi di personale tecnico altamente specializzato, in particolare per ricoprire il ruolo di osservatore (Marine Mammal Observer - MMO) e di tecnico per il monitoraggio acustico passivo (PAM), per cui si richiede un'esperienza pluriennale nel campo e per i quali deve essere trasmesso il curriculum e la documentazione attestante le competenze nonché una spiccata familiarità con le specie di cetacei presenti. Per quanto concerne il PAM, il proponente dovrà fornire al Ministero vigilante e ad ISPRA una descrizione dettagliata del sistema e del suo funzionamento che consenta al tecnico di distinguere vocalizzazioni vicine da quelle provenienti da una zona sicuramente esterna all'area di sicurezza. Al termine del Programma di Ricerca, entro 30 giorni, il proponente dovrà redigere e trasmettere un Rapporto di Fine Attività, nel quale saranno tra

l'altro riportati la data e la localizzazione precisa del survey, la tipologia e le specifiche degli Airgun, il numero e il tipo di imbarcazioni impegnate, la registrazione di tutte le occorrenze di utilizzo dell'Airgun, inclusi il numero dei "soft-start", le misure di mitigazione adottate, l'esito ottenuto ed il loro possibile perfezionamento. Relativamente alle osservazioni dei mammiferi avvenute durante la prospezione, dovranno essere indicate le modalità dell'avvistamento, le specie, il numero di individui, le coordinate, giorno ed ora, le condizioni meteo climatiche e le considerazioni degli osservatori a bordo. I rapporti dovranno essere trasmessi al MATTM (Direzione Salvaguardia Ambientale) e a ISPRA; le informazioni saranno fornite sia su supporto cartaceo che elettronico, compatibile con le specifiche pubblicate sul sito del MATTM;

8. Il proponente dovrà provvedere a mettere in atto tutte le precauzioni, le misure e le procedure di gestione delle attività che permettano di minimizzare il rischio di versamenti accidentali di oli, carburanti, sostanze tossiche ed inquinanti liquidi in generale, e al contempo si doterà di tutte le procedure necessarie a far fronte ad eventuali incidenti, in conformità con le indicazioni fornite dalle Capitanerie di Porto e dovrà garantire la completa osservanza delle Ordinanze delle Capitanerie di Porto interessate in materia di zone a vario titolo protette ed in materia di sicurezza della navigazione. In relazione alla produzione di rifiuti ed al loro smaltimento e conferimento il Proponente si dovrà attenere strettamente alla normativa nazionale vigente ed alla normativa internazionale IMO- MARPOL;
9. Al termine del Programma di Ricerca, entro 30 giorni, il proponente dovrà redigere e trasmettere un Rapporto di Fine Attività, nel quale saranno tra l'altro riportati la data e la localizzazione precisa del survey, la tipologia e le specifiche degli Airgun, il numero e il tipo di imbarcazioni impegnate, la registrazione di tutte le occorrenze di utilizzo dell'Airgun, inclusi il numero dei "soft-start", le misure di mitigazione adottate, l'esito ottenuto ed il loro possibile perfezionamento. Relativamente alle osservazioni dei mammiferi avvenute prima e durante la prospezione, dovranno essere indicate le modalità dell'avvistamento, le specie, il numero di individui, le coordinate, giorno ed ora, le condizioni meteo climatiche e le considerazioni degli osservatori a bordo. I rapporti dovranno essere trasmessi al MATTM (Direzione Salvaguardia Ambientale) e a ISPRA; le informazioni saranno fornite sia su supporto cartaceo che elettronico, compatibile con le specifiche pubblicate sul sito del MATTM;
10. il proponente dovrà rispettare la normativa in vigore in relazione al tenore di zolfo utilizzato nei combustibili ad uso dei mezzi navali coinvolti nelle indagini

La verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere effettuata dal MATTM


Presidente Ing. Guido Monteforte Specchi

Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)

Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA
Speciale)

Avv. Sandro Campilongo
(Segretario)



Prof. Saverio Altieri

Saverio Altieri
[Signature]

Prof. Vittorio Amadio

ASSENTE

Dott. Renzo Baldoni

[Large handwritten mark]

Avv. Filippo Bernocchi

ASSENTE

Ing. Stefano Bonino

Dott. Andrea Borgia

Borgia
[Signature]

Ing. Silvio Bosetti

[Signature]

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Antonio Castelgrande

[Signature]

Arch. Giuseppe Chiriatti

ASSENTE

Arch. Laura Cobello

[Signature]

Prof. Carlo Collivignarelli

ASSENTE

Dott. Siro Corezzi

[Signature]

Dott. Federico Crescenzi

ASSENTE

Prof.ssa Barbara Santa De Donno

[Signature]

Ing. Francesco Di Mino

DI MINO

[Signature]

Avv. Luca Di Raimondo

[Handwritten mark]










Ing. Graziano Falappa

[Signature]

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

MARG DE GARG


[Signature]

Arch. Antonio Gatto	ASSENTE
Prof. Antonio Grimaldi	ASSENTE
Ing. Despoina Karniadaki	ASSENTE
Dott. Andrea Lazzari	
Arch. Sergio Lembo	
Arch. Salvatore Lo Nardo	
Arch. Bortolo Mainardi	ASSENTE
Avv. Michele Mauceri	
Dott. Antonio Mercuri	
Ing. Arturo Luca Montanelli	ASSENTE
Ing. Francesco Montemagno	
Ing. Santi Muscarà	ASSENTE
Arch. Eleni Papaleludi Melis	
Ing. Mauro Patti	
Cons. Roberto Proietti	ASSENTE
Dott. Vincenzo Ruggiero	ASSENTE
Dott. Vincenzo Sacco	
Avv. Xavier Santiapichi	ASSENTE
Dott. Paolo Saraceno	ASSENTE

Dott. Franco Secchieri


.....


Arch. Francesca Soro


.....

Dott. Francesco Carmelo Vazzana

ASSENTE
.....

Ing. Roberto Viviani


.....

Arch. Vera Greco (Regione Sicilia)

ASSENTE
.....